



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” e in particolare l’art. 14, co. 1, che prevede che, nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l’art. 11, concernente le procedure di autorizzazione al rilascio di titoli di diploma accademico aventi valore legale da parte delle Istituzioni AFAM non statali;

VISTO il d.l. 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005, che hanno trovato applicazione fino all'anno 2024 con riferimento alle istanze presentate con decorrenza dall'a.a. 2024/2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022, n. 298, di costituzione del CNAM;

VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di primo livello presentata nei termini previsti dalla citata nota n. 1071/2021 in data 12 febbraio 2024 per i corsi in "Fashion Design Management" e "Fashion Marketing Management" (DIPL02) avanzata dall'Istituto Polimoda con sede a Firenze, ai sensi dell'art. 11 del citato d.P.R. n. 212 del 2005;

VISTO il d.P.R. 4 aprile 2024, n. 82, con il quale si è provveduto a modificare, fra l'altro, l'art. 11 del d.P.R. n. 212/2025;

CONSIDERATO che la sopraindicata istanza presentata dall'Istituto Polimoda è stata presentata in data antecedente l'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 82/2024 ed è stata pertanto valutata secondo le procedure indicate dalla nota 1071/2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal CNAM sull'ordinamento dei corsi di studi e sul Regolamento didattico, reso nell'adunanza del 30-31 gennaio 2025, a seguito del supplemento d'istruttoria richiesto con delibere del 24 luglio 2024 e del 25-26 novembre 2024;

VISTO il parere non favorevole ANVUR comunicato con nota del 15 luglio 2025, n. 3106 (delibera n. 150 del 9 luglio 2025);

VISTA la nota MUR del 24 luglio 2025, n. 9306, con la quale è stato comunicato all'Istituto Polimoda il preavviso di rigetto a seguito del parere non favorevole dell'ANVUR (delibera 150 del 9 luglio 2025);

VISTA la nota del 31 luglio 2025 con la quale l'Istituto Polimoda ha presentato le proprie osservazioni al preavviso di rigetto a seguito di parere non favorevole dell'ANVUR;

VISTA la nota MUR del 4 agosto 2025, n. 9795, con la quale si è ritenuto di dovere sottoporre all'attenzione dell'ANVUR le osservazioni pervenute dall'Istituto Polimoda al fine di acquisire un definitivo parere;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del citato art. 11, co. 2, del d.P.R. n. 212 del 2005, in data 2 ottobre 2025 (delibera n. 230), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per il corso di studi in Fashion Marketing Management (DIPL02);

RITENUTO di provvedere in ordine all'autorizzazione dell'istanza presentata dall'Istituto Polimoda per il corso che ha acquisito il parere favorevole dell'ANVUR a decorrere dall'a.a. 2025/2026;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Istituto Polimoda, con sede a Firenze, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:
 - Fashion Marketing Management (DIPL02).
2. L'ordinamento didattico del corso di studio e il Regolamento didattico è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 deve garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. L'Istituto altresì provvede:
 - a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
 - b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
 - c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Istituto di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 4 aprile 2024, n. 82. In caso di esito positivo di tale valutazione, con le procedure previste dallo stesso art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.
2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, co. 7, lett. g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini